ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CESARE CANTU' n° 23"

(Art. 28 della Legge 457/1978 ed smi)

la Sig. DELLAVEDOVA TIZIANA nata a ROVATO (BS) il 12/11/1965, CF: DLLTZN65S52H598L, residente a ROVATO (BS) in VIA CESARE CANTU' n° 23, in seguito definita recuperante

PREMESSO

- 1. che la sopracitata è proprietaria degli immobili catastalmente identificati come segue:
 - foglio n° 4, particella n° 588, sub. n° 13, Categoria A/3, Classe 2;
 - foglio n° 4, particella n° 590, sub. n° 11, Categoria C/2, Classe 1;
 - foglio n° 4, particella n° 590, sub. n° 13, Categoria C/3, Classe 1; siti in via Cesare Cantù n° 23 a Rovato e dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dall'atto unilaterale d'obbligo;
- 2. che gli immobili citati al punto precedente sono classificati nel Vigente P.G.T. "Piano di Governo del Territorio" della Città di ROVATO come Zona "CENTRI STORICI E NUCLEI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE" disciplinata dall'articolo n° 23 delle norme tecniche attuative del piano delle regole;
- 3. che gli immobili di cui sopra non sono gravati da vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di recupero o che lo subordino ad autorizzazioni di altre autorità;

VISTI

A)	La domanda di autorizzazione al Piano di recupero, con i relativi allegati, presentata						
	al protocollo comunale al n del e iscritta nel Registro Pratiche						
	Edilizie al n;						
B)	La deliberazione della Giunta Comunale n in data, esecutiva,						
	con la quale veniva adottato il Piano di recupero;						
C)	L'attestazione di avvenuti pubblicazione e deposito del Piano di recupero, nelle						
	forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;						
	(ovvero, in presenza di osservazioni)						
	in seguito ai quali sono pervenute n osservazioni;						
D)	La deliberazione della Giunta Comunale n in data, esecutiva,						
	con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di recupero;						

(ovvero, in presenza di osservazioni)

- con la quale solo state esaminate le osservazioni, sono state espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il Piano di recupero;
- E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della L.R. 12/05;

Tutto ciò premesso

SI OBBLIGANO

Art. 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE

1. Le premesse e tutti i documenti del piano di recupero fanno parte integrante del presente atto unilaterale d'obbligo, ancorché non materialmente e fisicamente uniti allo stesso, ma depositati agli atti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

1. I Recuperanti, che prestano al Comune la più ampia ed illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegnano, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al permesso di costruire di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente atto, nei modi e nei termini in essa previsti.

Art. 3 - STANDARD URBANISTICI E MONETIZZAZIONE

1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente PGT e in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree a standard che competono al Piano di recupero, sono così quantificate:

Tabella delle superfici e dei volumi in ampliamento:

Destinazione residenziale	65,67						
	Abitanti teorici (Volumi / 100)						
	Ex1.Aree a standards (26,5 mc/ab)	mq	17.49				
TOTALE	Aree a standards totali						

Aree a sta	and	lards de	elle qua	li è	legalme	nte	im	ponibile	la	cessione	gratuita	al	Comun	e in
relazione	al	maggio	r peso	in	sediativo	е	ai	nuovi	ins	ediamenti	: (mq _			mo
) =	mq												

Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 12/05, le nuove aree a standard che competono al comparto di recupero e che non vengono reperite direttamente assommano a **mq 17,49**.

Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di 90 €/mq (come da deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 20/05/2002), per cui l'importo totale della monetizzazione risulta mq 17.49 x €/mq 90 = € 1.574,10 (millecinquecentosettantaquattro euro e dieci centesimi).

L'importo totale della monetizzazione è versato dai recuperanti alla Tesoreria del Comune contestualmente agli oneri concessori dovuti per l'intervento, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai recuperanti medesimi in virtù del mancato reperimento diretto e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili.

Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha validità di **10 anni** dalla data di rilascio del relativo permesso di costruire.

Rovato (BS), lì 22/06/2023	
	La Recuperante